



**Nn. 116, 273, 296, 394 e 546-A**

## **RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE  
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**(2<sup>a</sup> - GIUSTIZIA)**

**(RELATORI CASSON E ZANETTIN)**

**Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 2013**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (n. 116)

**d'iniziativa del senatore PALMA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (n. 273)

**d'iniziativa dei senatori ZANETTIN, DALLA TOR, PICCOLI, CONTE, SACCONI  
e MARIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013**

Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (n. 296)

**d'iniziativa del senatore BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (n. 394)

**d'iniziativa dei senatori CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CUOMO, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI, PEZZOPANE e SOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2013

Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (n. 546)

**d'iniziativa dei senatori CALIENDO, COLUCCI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MUSSOLINI, RIZZOTTI, TORRISI e TARQUINIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	4
Disegni di legge:		
– Testo proposto dalle Commissioni riunite .....	»	9
– n. 116, d’iniziativa del senatore Palma .....	»	19
– n. 273, d’iniziativa dei senatori Zanettin ed altri .....	»	22
– n. 296, d’iniziativa del senatore Barani .....	»	28
– n. 394, d’iniziativa dei senatori Casson ed altri .....	»	29
– n. 546, d’iniziativa dei senatori Caliendo ed altri .....	»	33

ONOREVOLI SENATORI. – Sempre più di frequente, nell'ambito della cronaca politica e giudiziaria, si assiste ad interventi anche fortemente polemici relativamente alla partecipazione dei magistrati alla vita politica attiva del Paese.

La questione e i punti dolenti sono ben noti: da una parte, si pretende (giustamente) una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica; dall'altra, può succedere che cittadini magistrati decidano di avvalersi del proprio diritto costituzionale di cittadino ad accedere a cariche elettive, pur conservando (all'esito) il posto di lavoro (articolo 51 della Costituzione).

Tra i molti spunti polemici in materia di amministrazione della giustizia, uno attiene proprio alla figura del magistrato eletto al Parlamento (italiano o europeo) e alla possibilità per il medesimo di tornare nei ruoli della magistratura di provenienza a mandato scaduto. Ora, mentre appare impossibile escludere (salvo «ragionevoli» limitazioni) il diritto di ogni cittadino (compresi quindi i cittadini-magistrati) ad assumere cariche elettive in condizioni di eguaglianza (a norma dell'articolo 51 della Costituzione e fatti salvi i casi di «indegnità» in senso lato), si appalesa quanto mai opportuno, oltre che legittimo, intervenire con legge ordinaria soprattutto sul momento terminale del mandato elettorale. E ciò a tutela dell'essenza e dell'immagine stessa del magistrato e della magistratura (l'imparzialità), evitando passaggi da una carriera all'altra poco comprensibili per il normale cittadino. Si rammenta, tra l'altro, come l'articolo 51 citato preveda per l'elettorato passivo una riserva di legge semplice, a differenza ad esempio di quella di cui all'articolo 48, ultimo

comma, della Costituzione per l'elettorato attivo (limitato costituzionalmente solo «per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge»). Di conseguenza, per l'elettorato passivo la legge può fissare limiti più pregnanti, purché ragionevoli, come ha spiegato la Corte costituzionale, in positivo, nelle sentenze n. 46 del 1985 e n. 138 del 1986 e, in negativo, nelle sentenze n. 108 del 1994 e n. 391 del 2000, bocciando limiti non fondati. Detta ragionevolezza è giustificata pure dal fatto che sono in gioco anche altri principi costituzionali relativi alla tutela della magistratura.

Una situazione analoga a quella del mandato parlamentare (italiano ed europeo) si prospetta pure per le cariche elettive a livello territoriale (regionale, provinciale e comunale), oltre che per gli incarichi di governo.

Nelle precedenti legislature (quanto meno a partire dalla XIV), erano stati presentati diversi disegni di legge, con l'intenzione di limitare per così dire sia «in entrata» che «in uscita» la partecipazione del magistrato all'attività politica diretta. In particolare, nel corso della XVI legislatura, anche a seguito delle ripetute sollecitazioni provenienti dai più alti vertici istituzionali (compresi il Consiglio superiore della magistratura e la Presidenza della Repubblica), i diversificati disegni di legge, in discussione presso le Commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato, sono stati unificati dai relatori designati (senatori Casson e Sarro) in un testo base (approvato in quanto tale dalle due Commissioni riunite). Questo testo base era stato sottoposto al vaglio di molti operatori e tecnici (Associazione nazionale magistrati,

Associazione magistrati del Consiglio di Stato, Associazione nazionale magistrati amministrativi, Comitato nuova magistratura amministrativa, Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, Associazione nazionale degli avvocati e procuratori dello Stato, Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato) e, infine, era stato oggetto di una serie di emendamenti, sui quali i due relatori avevano anche espresso il loro parere. Poi, purtroppo, l'assenza del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e la conclusione della XVI legislatura non hanno consentito che si pervenisse alla conclusione dell'esame, almeno a livello di Commissioni.

Nel corso della presente legislatura la questione è stata immediatamente riproposta, mediante la presentazione di cinque nuovi disegni di legge (nn. 116, 273, 296, 394, 546) ed i temi segnalati ed emersi nel corso della XVI legislatura sono stati tutti riaffrontati, durante plurime sedute delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>.

Fin da subito, come in occasione delle precedenti legislature, è emersa la necessità di trovare un punto di equilibrio tra le varie proposte, un equilibrio cioè tra diversi (e in parte contrapposti) interessi costituzionalmente protetti: il diritto di elettorato passivo, il diritto di partecipare alla vita politica, l'immagine e l'esercizio della giurisdizione, il diritto del cittadino-magistrato di cui all'articolo 51 della Costituzione. Sul tema sono intervenuti la giurisprudenza, soprattutto costituzionale, e la più autorevole dottrina specialistica, lamentando, tra l'altro, lacune procedimentali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura, laddove questi potrebbero essere compromessi sia dall'esercizio di funzioni connesse con gli uffici elet-

tivi ricoperti sia nelle considerazioni dell'opinione pubblica.

L'obiettivo è quello di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei capisaldi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali. Inoltre, occorre garantire l'integrità della competizione elettorale, che impone di prevedere maggiori limiti all'accesso alle cariche politiche e di alta amministrazione per coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea è il risultato di un accurato e attento lavoro svolto dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, riunite in sede referente, che si è concluso con l'approvazione di un nuovo testo unificato, proposto dai relatori anche alla luce del dibattito e degli emendamenti presentati.

L'esame nelle Commissioni riunite è stato avviato con la congiunzione dei diversi disegni di legge che, a vario titolo, affrontavano la problematica in oggetto. In particolare, l'atto Senato n. 394, a prima firma Casson, e l'atto Senato n. 546, firmato dal senatore Caliendo ed altri, che tenevano in buona misura conto del lavoro svolto dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> nella scorsa legislatura.

Sia i disegni di legge n. 394 e n. 546, sia l'atto Senato n. 116, a firma del senatore Palma, sia i disegni di legge n. 273 e n. 296, rispettivamente dei senatori Zanettin e Barani, si ispiravano ad una filosofia comune sotto il profilo della modifica dell'attuale disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità: quella di stabilire, per quanto riguarda l'accesso al Parlamento europeo o

a quello nazionale, così come a cariche elettive di enti locali territoriali, ovvero alla nomina ad assessore comunale o provinciale, che il magistrato, all'atto dell'accettazione della candidatura ovvero all'accettazione della nomina, debba essere collocato in aspettativa.

Inoltre, tutti i disegni di legge citati prevedevano una limitazione territoriale alla eleggibilità dei magistrati tanto negli organismi di amministrazione e rappresentanza degli enti locali, quanto alle assemblee parlamentari nazionali o al Parlamento europeo, nel senso di non consentire la candidatura dei magistrati in circoscrizioni o collegi elettorali territorialmente corrispondenti in tutto o in parte alle circoscrizioni giudiziarie dove in precedenza avevano prestato servizio. I disegni di legge si differenziavano in quanto, mentre la maggior parte di essi prevedeva un termine temporale a tale limitazione, nel senso di escluderla quando alla data dell'elezione fosse già trascorso un congruo periodo di tempo dal momento della cessazione dell'esercizio delle funzioni in un ufficio la cui competenza ricadeva in tutto o in parte nel territorio della circoscrizione o del collegio elettorale, il disegno di legge n. 546 adottava un criterio più radicale, nel senso di consentire al magistrato di presentare la propria candidatura esclusivamente in una circoscrizione o in un collegio nel cui territorio egli non avesse mai esercitato funzioni giudiziarie.

Inoltre, tutti i disegni di legge stabilivano un'incompatibilità tra l'esercizio della funzione di magistrato e la partecipazione al Governo in qualità di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato, superabile soltanto previo collocamento in aspettativa.

Anche sotto questo profilo va rilevato che i disegni di legge n. 394 e n. 546 erano ispirati ad una maggiore severità, in quanto estendevano tale disciplina anche ai magistrati chiamati a ricoprire l'incarico di capo di gabinetto di ministri o sottosegretari.

I diversi disegni di legge presentavano invece divergenze più significative in ordine al ricollocamento in magistratura alla cessazione del mandato elettivo o della carica politica, offrendo a tale problema sostanzialmente due diversi tipi di soluzione: la prima si fondava sull'assegnazione del magistrato, specularmente a quanto avvenuto all'atto della sua elezione, ad un ufficio situato in una circoscrizione giudiziaria diversa rispetto a quella del luogo della candidatura, per sempre o per un numero variabile di anni (da due a cinque).

La seconda soluzione, prevista dai disegni di legge nn. 394 e 116 si ispirava, invece, al principio per cui l'ingresso del magistrato nell'agone politico avrebbe potuto mettere in discussione sia la fiducia nel fatto che egli potesse continuare ad essere imparziale nei confronti di tutti i cittadini, sia soprattutto l'immagine di indipendenza ed autonomia che la magistratura deve comunque garantire e di cui deve godere.

In questo quadro, alla ricerca di un difficile ma necessario equilibrio, si colloca il nuovo testo unificato approvato dalle Commissioni riunite, il quale giunge all'esame dell'Assemblea anche come sintesi proposta dalle Commissioni rispetto alle iniziative legislative di partenza.

Nel merito, il testo unificato disciplina in primo luogo, all'articolo 1, le limitazioni alla candidabilità alle cariche elettive e all'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nel senso di escludere che possano candidarsi alle elezioni ovvero assumere l'incarico di assessore in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. Si stabilisce altresì il principio che il magistrato debba trovarsi in stato di aspettativa, all'atto della candidatura, da almeno sei mesi, in caso di scadenza naturale della legislatura, oppure debba chiedere di essere collocato in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scio-

glimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive, salvo i casi di dimissioni o collocamento a riposo.

L'articolo 2 stabilisce che i magistrati debbano trovarsi parimenti in aspettativa all'atto di accettazione della nomina per ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale.

L'articolo 3 disciplina la dichiarazione del magistrato all'atto di accettazione della candidatura di non versare in condizioni di incandidabilità, che sono accertate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

L'articolo 4 regolamenta lo *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, per cui, fermo restando l'obbligo dell'aspettativa, in tale periodo i magistrati conservano il trattamento economico in godimento senza possibilità di cumulo con l'indennità di carica, salvo il diritto di opzione, in base alle norme vigenti di carattere generale per i dipendenti pubblici.

Invece gli articoli 5, 6 e 7, che si riferiscono, rispettivamente, ai magistrati candidati e non eletti, ai magistrati cessati dal mandato parlamentare nazionale o europeo e ai magistrati cessati da una carica di governo, affrontano la questione del loro ricollocamento, che è stata certamente la più dibattuta e controversa in sede referente.

Per quanto riguarda i magistrati candidati non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, all'articolo 5 si dispone, in via generale, che essi, pur essendo ricollocati in ruolo, non possano svolgere alcuna funzione né essere assegnati ad uffici ricompresi nella propria circoscrizione elettorale per un periodo di cinque anni, dallo svolgimento delle elezioni. Per alcune categorie di magistrati in servizio presso organi «centrali» (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti centrale e Corte militare d'appello), la norma stabilisce il ricollocamento presso

l'ufficio di provenienza. Invece, i magistrati che abbiano svolto servizio presso le rispettive Procure generali e presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni, con l'impossibilità di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il medesimo periodo di cinque anni. Peraltro tali ultimi divieti, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 5, assumono una valenza generale, poiché trovano applicazione per il ricollocamento in ruolo dei magistrati, «in ogni caso».

I magistrati non eletti alle cariche rappresentative negli enti locali sono ricollocati in ruolo non potendo, tuttavia, esercitare le proprie funzioni per i successivi cinque anni nel distretto della corte di appello ricompreso nel territorio dell'ente interessato.

Occorre, infine, sul punto, sottolineare che il ricollocamento in ruolo è vincolato all'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

Per quanto riguarda invece i magistrati cessati dal mandato parlamentare, nazionale o europeo, che non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, l'articolo 6 prevede che essi siano, tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la

Corte militare d'appello o presso le rispettive procure generali nonchè presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione a fini pensionistici, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, per un periodo non superiore a anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

A norma dell'articolo 7, le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai magistrati cessati da cariche di governo nazionale o locale.

L'articolo 8 disciplina la ricostruzione della carriera, per il «transito» in un ruolo autonomo sia dell'Avvocatura dello Stato sia del Ministero della giustizia.

L'articolo 9 disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali, nel senso che «i magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia

nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruoli tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

L'articolo 10 stabilisce che i magistrati onorari non possano candidarsi ad elezioni europee, nazionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in circoscrizioni ubicate nel distretto di corte d'appello dove hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti, e che parimenti, se non eletti o dopo la cessazione del mandato, non possono svolgere funzioni per un periodo di cinque anni in un distretto di corte d'appello comprendente la circoscrizione dove sono stati candidati o ricadente in essa.

L'articolo 11, in considerazione dell'autonomia regionale in materia elettorale, stabilisce che le disposizioni della presente legge costituiscano principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

L'articolo 12 reca la disciplina transitoria, prevedendo diverse opzioni - tra le ipotesi previste dall'articolo 6, ma con limiti temporali ridotti - per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, siano cessati dal mandato nazionale, europeo o locale ovvero dall'incarico di governo nazionale o locale.

L'articolo 13, apportando una modifica agli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, inserisce tra le cause di astensione e ricsuzione del giudice anche la partecipazione a competizioni elettorali a livello nazionale, europeo o locale, ovvero gli incarichi di governo, allorché una delle parti, nei dieci anni precedenti, abbia partecipato alle consultazioni elettorali e abbia ricoperto essa stessa incarichi di governo.

L'articolo 14 prevede l'abrogazione di qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della legge.



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici**

Art. 1.

*(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alla carica di parlamentare europeo o parlamentare nazionale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia stessa o di quelle limitrofe. I medesimi soggetti non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o rico-

prire l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare l'incarico.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data dello scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione.

#### Art. 2.

*(Aspettativa per incarichi di governo  
e di assessore negli enti locali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

## Art. 3.

*(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)*

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il magistrato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

## Art. 4.

*(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

## Art. 5.

*(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, sono ricollocati nel ruolo di prove-

nienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati candidati e non eletti già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati già in servizio presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della provincia, di sindaco, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

#### Art. 6.

*(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento na-

zionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

*a)* essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio, per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

*b)* essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

*c)* essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidiret-

tivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

#### Art. 7.

*(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale)*

1. Ai magistrati nominati presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

#### Art. 8.

*(Ricostruzione della carriera)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello

Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), e 7 in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

#### Art. 9.

##### *(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)*

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade la provincia o il comune nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

## Art. 10.

*(Disciplina applicabile  
alla magistratura onoraria)*

1. I magistrati onorari non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare nazionale o di parlamentare europeo, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali ricomprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato.



## Art. 11.

*(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale)*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale.

## Art. 12.

*(Disciplina transitoria)*

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

## Art. 13.

*(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici)*

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei dieci anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

## Art. 14.

*(Abrogazioni)*

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 116**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PALMA

## Art. 1.

*(Magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato)*

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: «Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni».

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo

8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

## Art. 2.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)*

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«Art. 60-bis. - (Ineleggibilità dei magistrati) - 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro fun-

zioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.

3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. - (*Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti*) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 60-quater. - (*Cessazione dalla carica dei magistrati eletti*) - 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

### Art. 3.

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore*)

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - (*Nomina di magistrati alla carica di assessore*) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

## Art. 4.

*(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)*

1. Costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rispettivamente modificato e introdotto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché all'articolo 5 della presente legge.

## Art. 5.

*(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Ai magistrati cessati dalle cariche di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

## Art. 6.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo o del mandato amministrativo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;

b) sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato come previsto dall'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;

c) i magistrati ordinari e quelli militari sono nominati, in relazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri di Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo di almeno cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

d) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite di trentacinque anni di contribuzione.

**DISEGNO DI LEGGE N. 273**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZANETTIN ED ALTRI

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di deputato)*

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica».

## Art. 2.

*(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare e non eletti e di rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato)*

1. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - *1.* I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono stati candidati e non sono stati eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi diret-

tivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 8-ter. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti, una volta cessati dal mandato parlamentare, se provenienti dalla funzione giudicante, sono ricollocato nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni. Nel corso di tale periodo i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

2. Nel titolo I del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art.5-bis. - 1. Ai fini del ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di senatore e non eletti e del rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione del mandato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

### Art. 3.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, di ricollocamento e di rientro in ruolo)*

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«Art. 60-bis. - *(Disciplina dell'eleggibilità dei magistrati)*. - 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che sono assegnati a qualsiasi titolo ovvero esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale del consiglio, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della

candidatura in caso di scioglimento anticipato del consiglio.

3. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. - (*Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti*) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, nei cinque anni successivi alle elezioni, esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 60-quater. - (*Rientro in ruolo dei magistrati dopo la cessazione dalla carica*). - 1. Una volta cessati dalla carica, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Nel corso di tale periodo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici

giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

#### Art. 4.

(*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità*)

1. Dopo l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

«Art. 66-bis. - (*Incompatibilità dei magistrati*). - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono assegnati a qualsiasi titolo, ovvero esercitano le loro funzioni, in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia, ovvero che, nei quattro anni antecedenti la data



di accettazione della nomina, vi sono stati assegnati a qualsiasi titolo o vi hanno esercitato le loro funzioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai magistrati che prestano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.

4. Una volta cessati dalla carica di cui al comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, per un periodo di cinque anni non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare, in cui sono compresi il comune o la provincia nell'ambito della cui giunta hanno ricoperto la carica di assessore ovvero in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto dell'accettazione della nomina. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

#### Art. 5.

*(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)*

1. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, dagli articoli 8-bis e 8-ter del predetto testo unico, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, nonché dagli articoli 7 e 8 della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali e di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente, di componente della giunta e di consigliere regionale.

#### Art. 6.

*(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità dei magistrati alla carica di membro del Parlamento europeo e di incompatibilità con la medesima carica)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici giudiziari ai quali a qualsiasi titolo sono assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa da almeno sei mesi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati alla carica di membro del Parlamento europeo e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi com-

petenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, una volta cessati dal mandato, sono ricollocati nel ruolo di provenienza e, esclusi quelli che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello o nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, altresì, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

4. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la

corresponsione della sola indennità di carica».

2. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) con la funzione di magistrato ordinario, amministrativo, contabile, militare e onorario».

#### Art. 7.

*(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

2. I magistrati nominati Ministri, Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, una volta cessati dalla carica, sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante. Una volta ricollocati in ruolo i magistrati non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

#### Art. 8.

*(Disciplina applicabile ai magistrati onorari)*

1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in

un periodo compreso nell'anno antecedente la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore comunale o provinciale, non possono esercitare, per un periodo di due anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 9.

*(Disposizioni transitorie)*

1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la

carica di Ministro, di Vice Ministro o di Sottosegretario di Stato, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica in corso, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo, con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante;

b) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto, mediante la contribuzione figurativa prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 6 della presente legge non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultano in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, ovvero come membro del Parlamento europeo.

**DISEGNO DI LEGGE N. 296**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BARANI

## Art. 1.

1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) i magistrati, compresi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché, per un periodo di tre anni, quelli che hanno chiesto il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età».

## Art. 2.

1. All'articolo 7, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «di cui al primo» sono inserite le seguenti: «comma, salvo quella di cui alla lettera *h-bis*)».

## Art. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 del citato testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«La causa di ineleggibilità di cui al primo comma, lettera *h-bis*), non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno due anni prima della data di accettazione della candidatura».

## Art. 4.

1. All'articolo 7, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché alla lettera *h-bis*) del medesimo comma, per i magistrati in servizio attivo,».

## Art. 5.

1. All'articolo 7, quinto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del primo comma, nonché alla lettera *h-bis*) del medesimo comma, per i magistrati in servizio attivo».

## Art. 6.

1. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE N. 394**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSON ED ALTRI

## Art. 1.

*(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo degli enti territoriali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se hanno prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della

candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa nel giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni entro i dodici mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni entro quindici giorni dallo scioglimento.

## Art. 2.

*(Incarichi di governo)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

## Art. 3.

*(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)*

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale,

attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 4.

*(Status dei magistrati in costanza di mandato)*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

*(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno del proprio territorio di competenza. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno tre anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio

ed in ogni caso diversa da quella in cui si sono presentati.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

3. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 6.

*(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato;

b) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero;

c) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già ri-

scattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

#### Art. 7.

*(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)*

1. Ai magistrati nominati Ministri o vicesegretari o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

#### Art. 8.

*(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

#### Art. 9.

*(Ricostruzione della carriera)*

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adot-

tato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere.

#### Art. 10.

*(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)*

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di due anni.

#### Art. 11.

*(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)*

1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

*(Disciplina transitoria)*

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica

di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;

b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato;

c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero;

d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;

e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.



**DISEGNO DI LEGGE N. 546**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALIENDO ED ALTRI

## Art. 1.

*(Candidabilità alle cariche elettive  
e assunzione di incarichi di assessore  
negli enti locali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente della provincia e consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui è ricompresa la provincia per la quale intendono candidarsi o accettare la nomina. I soggetti medesimi non possono, altresì, candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o del consiglio comunale, ovvero non

si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di cessazione anticipata della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o del consiglio comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro i sei mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o del consiglio comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro trenta giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.

## Art. 2.

*(Aspettativa per incarichi di governo  
e di assessore negli enti locali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato, di assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

## Art. 3.

*(Dichiarazione di non versare in condizioni  
di incandidabilità)*

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

## Art. 4.

*(Status dei magistrati in costanza di mandato)*

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo, sia nazionale che locale, e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

## Art. 5.

*(Ricollocamento dei magistrati candidati al Parlamento europeo e nazionale)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale o europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai magistrati eletti, alla cessazione del mandato parlamentare.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 avviene nella funzione giudicante, con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

## Art. 6.

*(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità dei magistrati a ricoprire l'incarico di assessore regionale)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

## Art. 7.

*(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)*

1. I magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, sono ricollocati nel ruolo di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

## Art. 8.

*(Ricollocamento dei candidati non eletti in elezioni amministrative)*

1. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare le loro funzioni nel distretto di Corte d'appello

nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

2. Il ricollocamento avviene nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni. I medesimi magistrati non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

#### Art. 9.

##### *(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)*

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni, o nel cui ambito hanno assunto l'incarico.

2. I medesimi magistrati sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni e, in tale periodo, non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

#### Art. 10.

##### *(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)*

1. I magistrati onorari non sono candidabili per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di Corte d'appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo,

sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo antecedente la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di Corte d'appello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di Corte d'appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

#### Art. 11.

##### *(Disciplina transitoria)*

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, del mandato parlamentare europeo, o del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo in un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono comunque esercitare le funzioni nel distretto

di Corte d'appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti;

b) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, con possibilità di riscatto figurativo a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvi in ogni caso i li-

miti degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 12.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.